



COMUNE DI PORTOFERRAIO

Provincia di Livorno

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE E DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE in materia di TRIBUTI COMUNALI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 17/03/2008 e successive
modificazioni ed integrazioni



COMUNE DI PORTOFERRAIO

Provincia di Livorno

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE E DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE in materia di TRIBUTI COMUNALI

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento

TITOLO II GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Art. 2 – Definizione delle entrate

Art. 3 – Aliquote e tariffe

Art. 4 – Agevolazioni

Art. 5 – Forme di gestione

Art. 6 – Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali

Art. 7 – Attività di controllo delle entrate

Art. 8 – Rapporti con i cittadini

Art. 9 – Attività di accertamento delle entrate tributarie

Art. 10 – Contenzioso tributario

Art. 11 – Autotutela

TITOLO III SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 12 – Criteri generali

Art. 13 – Concorso di violazioni e violazioni

continue

Art. 14 – Ravvedimento

TITOLO IV RISCOSSIONE E RIMBORSI

Art. 15 – Riscossione ordinaria entrate tributarie

Art. 16 – Riscossione coattiva entrate tributarie

Art. 17 – Differimento dei termini per i versamenti

Art. 18 – Rateizzazione di imposte e tasse comunali non ricomprese in ingiunzioni fiscali e/o cartelle di pagamento

Art. 18 bis - Rateizzazione di imposte e tasse comunali ricomprese in ingiunzioni fiscali e/o cartelle di pagamento

Art. 19 – Rimborsi

Art. 20 – Compensazione

Art. 21 – Misura degli interessi

TITOLO V NORME FINALI



COMUNE DI PORTOFERRAIO

Provincia di Livorno

***REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE E DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE in materia di TRIBUTI COMUNALI***

Art. 22 – Norme finali e di rinvio



COMUNE DI PORTOFERRAIO

Provincia di Livorno

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE E DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE in materia di TRIBUTI COMUNALI

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, D.Lgs. n. 446/1997 e dell'art. 50, L. 449/1997, nonché conformemente alle norme contenute nei D.Lgs. n. 471/1997, n. 472/1997 e n. 473/1997 recanti la riforma delle sanzioni amministrative tributarie, e nella L. n. 296/2006, disciplina, in via generale, le entrate e le sanzioni amministrative in materia di tributi comunali, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono volte a disciplinare le procedure e le modalità di gestione per quanto attiene la determinazione delle aliquote e tariffe, le agevolazioni, la riscossione, l'accertamento, il contenzioso e i rimborsi, nonché ad individuare specificatamente tutte le fattispecie di violazioni riconducibili ai tributi comunali e a dettare i principi per la determinazione delle correlate sanzioni, oltre a disciplinarne la quantificazione.
3. Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative.
4. Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell'ente, siano essi di carattere tributario o meno ed in particolare le disposizioni del regolamento comunale di contabilità.

TITOLO II GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Art. 2

Definizione delle entrate

1. Sono disciplinate dal presente regolamento le sole entrate tributarie, con esclusione delle entrate patrimoniali, dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

Art. 3

Aliquote e tariffe

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.Lgs. n. 504/1992, così come sostituito dall'art. 1, comma 165, L. 296/2006, le aliquote relative all'Imposta Comunale sugli Immobili sono determinate dal Consiglio Comunale con propria deliberazione, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
2. Le tariffe e le aliquote relative agli altri tributi comunali sono determinate o variate dalla Giunta Comunale con propria deliberazione.
3. Le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di



COMUNE DI PORTOFERRAIO

Provincia di Livorno

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE E DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE in materia di TRIBUTI COMUNALI

previsione e hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento.

4. In caso di mancata deliberazione entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno, se non diversamente stabilito dalla legge.

Art. 4 Agevolazioni

1. I criteri per le riduzioni ed esenzioni per le entrate tributarie comunali sono individuati dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti comunali di applicazione. Agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione di dette deliberazioni si intendono comunque immediatamente applicabili, salvo espressa esclusione, se resa possibile dalla legge, da parte del Consiglio Comunale.

Art. 5 Forme di gestione

1. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza, equità.
2. Oltre alla gestione diretta, per le fasi di liquidazione, accertamento, riscossione dei tributi comunali possono essere utilizzate, anche disgiuntamente, le forme di gestione previste dall'art. 52, comma 5, D.Lgs. n. 446/1997.
3. La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal Consiglio Comunale, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi.
4. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini.

Art. 6 Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato, per ogni tributo di competenza dell'ente, un funzionario responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso; la Giunta Comunale determina inoltre le modalità per la eventuale sostituzione del funzionario in caso di assenza.
2. Il funzionario responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità ed attitudine, titolo di studio.
3. In particolare il funzionario responsabile cura:
 - a. tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, liquidazione, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie);
 - b. appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e straordinaria;
 - c. sottoscrive gli avvisi, accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna il comune verso l'esterno;
 - d. cura il contenzioso tributario;
 - e. dispone i rimborsi;



COMUNE DI PORTOFERRAIO

Provincia di Livorno

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE E DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE in materia di TRIBUTI COMUNALI

- f. in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
- g. esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione del tributo.

Articolo 7

Attività di controllo delle entrate

1. Il Servizio Tributi provvede al controllo delle denunce tributarie, dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, dalla legge o dai regolamenti comunali.
2. Nell'ambito dell'attività di controllo l'ufficio può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari.
3. Ai sensi dell'art. 59 del Dlgs. 15 dicembre 1997, n. 446, recepito dai vigenti Contratti Collettivi (dirigenza e comparto) e sulla base degli obiettivi stabiliti per l'attività di controllo, e dei risultati raggiunti, la Giunta Comunale stabilisce compensi incentivanti per i dipendenti relativamente alle attività svolte dall'ufficio. A tal fine il Dirigente Area 2, entro il 31 Ottobre di ogni anno, trasmette una proposta di Progetto di Recupero evasione, a valenza biennale. Il Progetto di Recupero evasione dovrà essere sottoposto all'esame della Giunta Comunale che, previo confronto con il Dirigente Area 2, concorderà le eventuali modifiche da apportare. Il progetto di Recupero evasione sarà approvato dalla Giunta Comunale con propria deliberazione entro e non oltre il successivo 31 Dicembre.
4. I compensi incentivanti si intendono omnicomprensivi di oneri riflessi, sia a carico dell'ente che a carico del datore di lavoro, di irap ed al lordo delle ritenute fiscali.
5. Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante affidamento, in tutto o in parte, a terzi in conformità ai criteri di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 446/1997.

Art. 8

Rapporti con i cittadini

1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.
2. Vengono ampiamente resi pubblici le tariffe, aliquote, deduzioni, riduzioni, agevolazioni e le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini.
3. Presso il Servizio Tributi vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

Art. 9

Attività di accertamento delle entrate tributarie

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.
2. Il Comune, relativamente ai tributi di propria competenza, procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento



COMUNE DI PORTOFERRAIO

Provincia di Livorno

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE E DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE in materia di TRIBUTI COMUNALI

d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente apposito avviso motivato, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento.

3. L'avviso di accertamento è formulato e motivato secondo le specifiche previsioni di legge e deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
4. Entro lo stesso termine devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie di cui all'art 11 del presente regolamento e a norma degli artt. 16 e 17, D.Lgs. n. 472/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. L'avviso di contestazione e/o di irrogazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per l'individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa e può essere notificato a mezzo posta, con raccomandata con avviso di ricevimento.
6. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento e provvedimenti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie qualora il credito complessivo vantato dall'Ente, comprensivo di tributo, sanzioni e di interessi, sia inferiore a € 17,00.
7. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito tributario derivi da ripetute violazioni, per almeno un biennio, degli obblighi inerenti il medesimo tributo.
8. In caso di affidamento in concessione della gestione dell'entrata, l'attività di accertamento deve essere effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali, dal disciplinare della concessione.
9. Su tutti gli atti di cui al presente articolo è apponibile, in sostituzione della firma autografa del Funzionario Responsabile del Tributo, l'indicazione a stampa del suo nominativo. Detta facoltà è esercitata dal responsabile del tributo con proprio provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 549/1995.

Art. 10

Contenzioso tributario

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992, nelle controversie innanzi alle Commissioni Tributarie, l'Ente può stare in giudizio mediante il Dirigente dell'Area Seconda – Gestione delle Risorse, quale dirigente dell'Ufficio Tributi.
2. Se non diversamente previsto, l'assistenza in giudizio spetta al Responsabile del Procedimento individuato con determinazione del Dirigente Area Seconda – Gestione delle Risorse previa procura alla lite rilasciata dallo stesso Dirigente Area Seconda – Gestione delle Risorse.
3. Nel caso in cui una controversia presenti particolare complessità o rilievo o nei casi previsti dalla legge, il Dirigente dell'Area 1 – Affari Generali affida l'incarico a professionista esterno all'Ente a seguito di istanza del Dirigente Area 2 – Gestione delle Risorse. In tal caso la procura alla lite porta la firma del Sindaco.
4. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri comuni, mediante apposita struttura.

Art. 11

Autotutela

1. Il Funzionario Responsabile del Tributo, previa istruzione della pratica da parte del



COMUNE DI PORTOFERRAIO

Provincia di Livorno

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE E DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE in materia di TRIBUTI COMUNALI

Responsabile del Procedimento, può procedere all'annullamento o alla revisione anche parziale dei propri atti avendone riconosciuto l'illegittimità e/o l'errore manifesto. Può inoltre revocare il provvedimento ove rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto o di diritto.

2. Il provvedimento di annullamento, revisione o revoca dell'atto deve essere adeguatamente motivato per iscritto e deve essere comunicato al soggetto interessato.
3. Nella valutazione del procedimento il Funzionario Responsabile del Tributo deve obbligatoriamente verificare sia il grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione, sia il costo della difesa e di tutti i costi accessori.
4. Il Funzionario Responsabile del Tributo è comunque tenuto ad annullare il provvedimento, anche se divenuto definitivo, nei casi in cui si tratti di errore di persona, di doppia imposizione, di errori di calcolo nella liquidazione del tributo, di preesistenza dei requisiti per ottenerne l'annullamento, nonché di esibizioni di prova dei pagamenti effettuati.
5. Oltre ai casi previsti nei commi precedenti, il Funzionario Responsabile del tributo può revocare, in pendenza giudizio, qualsiasi provvedimento, qualora emerga l'inutilità di coltivare la lite in base a valutazione, analiticamente esposta nella motivazione dell'atto di revoca, dei seguenti elementi:
 - probabilità di soccombenza del Comune con richiamo ad eventuali simili cause fiscali conclusesi negativamente per l'ente;
 - valore della lite, costo della difesa, oneri derivanti dalla soccombenza;
6. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.

TITOLO III SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 12 Criteri generali

1. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione, desunta anche dalla condotta del trasgressore, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità ed alle condizioni economiche e sociali. La personalità del trasgressore è desunta anche dai suoi precedenti fiscali.
2. L'entità delle sanzioni applicabili tra il minimo e il massimo previsti dalle singole norme tributarie è quantificata sulla base dei seguenti principi:
 - a. Applicazione della sanzione nella misura minima in caso di omessa presentazione della dichiarazione o denuncia, con un minimo di € 51,00. La sanzione è ridotta se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene la definizione agevolata della controversia ex art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997, con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione. La stessa sanzione è prevista nel caso di presentazione tardiva della denuncia oltre 90 giorni;
 - b. Applicazione della sanzione nella misura minima in caso di dichiarazione o denuncia infedele. La sanzione è ridotta se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie,



COMUNE DI PORTOFERRAIO

Provincia di Livorno

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE E DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE in materia di TRIBUTI COMUNALI

- interviene la definizione agevolata della controversia ex art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997 con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione;
- c. Applicazione della sanzione nella misura minima in caso di omissione o errore che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare del tributo;
 - d. Applicazione della sanzione nella misura minima in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti;
 - e. Applicazione della sanzione nella misura minima in caso di mancata restituzione di questionari nei termini previsti dalle singole norme tributarie o in caso di mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele degli stessi;
 - f. Applicazione della sanzione nella misura del 30% del tributo dovuto per l'omesso o parziale versamento. Nel caso in cui i versamenti siano stati tempestivamente eseguiti a Comune o Concessionario per la riscossione diversi da quello competente, la sanzione non si applica.
 - g. Applicazione della sanzione nella misura del 30% del tributo dovuto per il tardivo versamento salvo quanto disposto dall'art. 13, D.Lgs. n. 471/1997 per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni;
 - h. Riduzione alla metà del minimo della sanzione prevista nelle ipotesi di manifesta sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione stessa.

Art. 13

Concorso di violazioni e violazioni continuate

1. Chi con una sola azione od omissione viola due o più disposizioni relative a tributi diversi ovvero commette due o più violazioni della medesima disposizione tributaria, è punito con la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata del 75%.
2. La sanzione di cui al precedente comma 1, è prevista per chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo, nonché per chi commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione.
3. Se la violazione di cui al comma 1 rileva ai fini di più tributi comunali, la sanzione base cui riferire l'aumento è quella più grave aumentata di un quinto.
4. Quando violazioni della stessa indole vengono commesse:
 - a. per oltre 5 periodi d'imposta, si applica la sanzione base aumentata del 200%;
 - b. per 5 periodi d'imposta, si applica la sanzione base aumentata del 150%
 - c. per 4 periodi d'imposta, si applica la sanzione base aumentata del 100%;
 - d. da 2 a 3 periodi d'imposta, si applica la sanzione base aumentata del 50%.
5. Sono considerate della stessa indole le violazioni delle medesime disposizioni tributarie ovvero di disposizioni tributarie diverse che per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità.
6. La sanzione prevista nei casi previsti del presente articolo non può essere comunque superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.



COMUNE DI PORTOFERRAIO

Provincia di Livorno

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE E DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE in materia di TRIBUTI COMUNALI

Art. 14 Ravvedimento

1. Come disposto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, è prevista la riduzione della sanzione nei casi in cui la violazione non sia già stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività amministrative di accertamento da parte dell'Amministrazione, delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
2. Il ravvedimento si intende perfezionato con il pagamento della sanzione ridotta che deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del versamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso di interesse legale con maturazione giorno per giorno dal giorno in cui il tributo o la differenza sono divenuti esigibili.

TITOLO IV RISCOSSIONE E RIMBORSI

Art. 15 Riscossione ordinaria entrate tributarie

1. Ferme restando le vigenti disposizioni di legge, e se non diversamente previsto, la riscossione ordinaria delle entrate può essere effettuata tramite il Concessionario del Servizio di riscossione tributi, tramite i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 446/97, tramite la Tesoreria Comunale, mediante c/c postale intestato alla medesima, ovvero tramite banche e istituti di credito convenzionati.
2. Gli importi complessivi, e fino a concorrenza dei quali i versamenti ordinari a titolo di tributo non sono dovuti sono stabiliti per ogni singolo tributo nell'ambito dello specifico regolamento di applicazione.

Art. 16 Riscossione coattiva entrate tributarie

1. La riscossione coattiva delle entrate tributarie avviene secondo la procedura di cui al D.P.R. n. 602/1973 ovvero con quella indicata dal R.D. n. 639/1910.
2. Il provvedimento relativo deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento di cui all'art. 9 del presente regolamento è divenuto definitivo.
3. Su tutti gli atti di cui al presente articolo è apponibile, in sostituzione della firma autografa del Funzionario Responsabile del tributo, l'indicazione a stampa del suo nominativo. Detta facoltà è esercitata dal responsabile del tributo con proprio provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 549/1995.



COMUNE DI PORTOFERRAIO

Provincia di Livorno

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE E DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE in materia di TRIBUTI COMUNALI

Art. 17

Differimento dei termini per i versamenti

1. Nell'ipotesi in cui disposizioni di legge proroghino il termine per l'approvazione delle tariffe relative ai tributi comunali, nel caso in cui l'ente si avvalga di tale proroga, il versamento dovrà avvenire entro il mese successivo a quello in cui l'ente provvede all'approvazione delle tariffe medesime.
2. Con deliberazione di Giunta Municipale i termini ordinari di versamento dei tributi possono essere sospesi o differiti per tutti i contribuenti, per categorie di soggetti passivi o per zone del territorio comunale interessate da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati nella deliberazione medesima;

Art. 18

Rateizzazione di imposte e tasse comunali non ricomprese in ingiunzioni fiscali e/o cartelle di pagamento

1. Per i debiti di natura tributaria derivanti dall'attività di accertamento svolta dall'ufficio, anche definiti in maniera agevolata ex art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997, oppure correlati ad istanze di regolarizzazione presentate dal contribuente, a sentenze ed altre provvedimenti giurisdizionali, **con l'esclusione dei debiti facenti parti di ingiunzioni fiscali e/o di cartelle di pagamento**, salva l'applicazione di leggi e di regolamenti locali che disciplinano ogni singolo tributo, qualora più favorevoli al contribuente, possono essere concesse, rateizzazioni dei pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti sottoindicati:
 - a. presentazione, da parte del soggetto interessato, di apposita istanza su modulo predisposto dall'Ufficio Tributi con allegata dichiarazione presentata ai fini delle imposte sul reddito, dal contribuente e dai componenti del nucleo familiare. Se il debitore non è soggetto alle imposte sui redditi, la rateizzazione può essere concessa in base alla prudente valutazione del Funzionario Responsabile del tributo che potrà determinare in tre il numero massimo di rate;
 - b. inesistenza di debiti scaduti e non pagati verso il Comune di qualsiasi natura;
 - c. inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni;
 - d. decadenza dal beneficio concesso in caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata e/o del mancato pagamento dello stesso tributo per il periodo successivo a quello inerente la concessa rateizzazione;
 - e. applicazione degli interessi di rateizzazioni nella misura di cui al successivo art. 21 del presente regolamento;
 - f. l'importo di ogni singola rata mensile non potrà essere inferiore a € 50,00;
 - g. le dilazioni saranno concesse solo per importi complessivi, determinati in base alla somma di tributo evaso, sanzione ed interessi, superiori a € 500,00, ad eccezione di casi in cui la richiesta di rateizzazione sia motivata da oggettive cause di perdita totale di reddito (stato di disoccupazione, licenziamento, fallimento etc) o da particolari e documentate condizioni economiche;



COMUNE DI PORTOFERRAIO

Provincia di Livorno

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE E DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE in materia di TRIBUTI COMUNALI

- h. numero massimo di rate concedibile pari a diciotto (18);
- i. esclusione di concedere ulteriori rateizzazioni nel pagamento di singole rate; obbligo per il debitore di presentare o di inviare, anche via fax, copia delle ricevute di versamento effettuate entro sette (7) giorni naturali dall'avvenuto adempimento;
- j. prestazione, da parte del contribuente, di idonea garanzia tramite la sottoscrizione di polizza fidejussoria senza preventiva escussione del debitore principale che dovrà essere stipulata esclusivamente con istituti di credito o di assicurazione. In tal senso non verranno accettate polizze stipulate con società finanziarie, consorzi fidi, ecc....La polizza dovrà avere efficacia fino al momento della liberazione del contribuente dagli obblighi assunti verso il Comune, comprovata da specifica comunicazione liberatoria rilasciata dall'Ente stesso. La polizza fidejussoria non è necessaria qualora l'importo totale del debito comprensivo di tributo evaso, sanzioni, interessi aggiornati al momento della richiesta della rateizzazione, spese, ecc..., sia non superiore ad € 2.000,00. La polizza fidejussoria potrà essere sostituita, a garanzia della rateizzazione richiesta, dalla concessione di ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili, costituita attraverso la stipula di atto pubblico unilaterale, redatto da un Notaio e debitamente trascritto nei registri immobiliari, a cura e spese del contribuente. Al termine della rateizzazione, qualora il debitore abbia provveduto all'integrale pagamento del debito, l'ipoteca volontaria potrà essere cancellata a cura e spese del contribuente previa liberatoria sottoscritta dal Funzionario Responsabile dei tributi interessati

2 Il numero delle rate è determinato come segue:

- a) si determina il debito tributario complessivamente dovuto: tributo evaso oltre sanzioni ed interessi;
- b) si prende a riferimento il reddito complessivo lordo dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, nell'ultima dichiarazione presentata, dal contribuente e dai componenti, risultanti dallo stato di famiglia, del nucleo familiare.
- c) si moltiplica per 100 il rapporto tra quanto indicato al sub a) e l'ammontare di quanto indicato al sub b). Il risultato ottenuto deve essere arrotondato con gli ordinari criteri di arrotondamento

(esempio 1: € 3.000/€ 23.000 = 0,1304 si arrotonda a 0,13 x 100 = 13 rate)

(esempio 2: € 3.000/€ 28.000 = 0,1071 si arrotonda a 0,11 x 100 = 11 rate)

- d) il coefficiente determinato ai sensi della lettera c) rappresenta il numero delle rate massime in cui è possibile suddividere l'importo dovuto.
- e) Ogni singola e costante rata, da versarsi alle scadenze stabilite nel provvedimento di rateizzazione, è comprensiva di una quota del debito tributario complessivamente dovuto e di una quota interessi calcolati nella misura di cui al successivo art. 21 del presente regolamento.

3 Il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro la fine del mese in cui viene emesso il provvedimento di rateizzazione. Le rate successive dovranno essere versate entro le



COMUNE DI PORTOFERRAIO

Provincia di Livorno

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE E DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE in materia di TRIBUTI COMUNALI

scadenze riportate nel provvedimento. I bollettini da utilizzare per il versamento delle rate successive alla prima dovranno essere compilati, in ogni parte, a cura del contribuente stesso con indicato sul retro la dicitura “Rateizzazione tributi comunali – Provvedimento di rateizzazione n. ____ anno ____ - rate n. ____”.

4 Il pagamento delle rate è considerato ad ogni effetto come pagamento spontaneo. Solo il caso di mancato rispetto dei pagamenti rateali, anche per una sola rata non pagata, fa configurare l’ipotesi di morosità e, di conseguenza, si rende applicabile la procedura per il recupero coattivo di quanto dovuto, comprensivo di tributo, sanzioni ed interessi;

5 Nell’ipotesi di debiti di natura tributaria derivanti dall’attività di accertamento svolta dall’ufficio e definiti in maniera agevolata ex art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997, l’istanza di rateizzazione deve essere accompagnata da ricevuta di pagamento comprovante il versamento della somma dovuta a titolo di sanzione quantificata in seguito alla definizione agevolata della controversia.

Art. 18 bis

Rateizzazione di imposte e tasse comunali ricomprese in ingiunzioni fiscali e/o cartelle di pagamento

1. Per i debiti di natura tributaria ricompresi in ingiunzioni fiscali e/o cartelle di pagamento, salva l’applicazione di leggi e di regolamenti locali che disciplinano ogni singolo tributo, qualora più favorevoli al contribuente, possono essere concesse, rateizzazioni dei pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti sottoindicati:
 - a) presentazione, da parte del soggetto interessato, di apposita istanza su modulo predisposto dall’Ufficio Tributi con allegata dichiarazione presentata ai fini delle imposte sul reddito, dal contribuente e dai componenti del nucleo familiare. Se il debitore non è soggetto alle imposte sui redditi, la rateizzazione può essere concessa in base alla prudente valutazione del Funzionario Responsabile del tributo che potrà determinare in tre il numero massimo di rate;
 - b) inesistenza di debiti scaduti e non pagati verso il Comune di qualsiasi natura;
 - c) inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni;
 - d) decadenza dal beneficio concesso in caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata e/o del mancato pagamento dello stesso tributo per il periodo successivo a quello inerente la concessa rateizzazione;
 - e) applicazione degli interessi di rateizzazioni nella misura di cui al successivo art. 21 del presente regolamento;
 - f) l’importo di ogni singola rata mensile non potrà essere inferiore a € 100,00;
 - g) le dilazioni saranno concesse solo per importi complessivi, determinati in base alla somma di tributo evaso, sanzione ed interessi, superiori a € 1.000,00, ad eccezione di casi in cui la richiesta di rateizzazione sia motivata da oggettive cause di perdita totale di reddito (stato di disoccupazione, licenziamento, fallimento etc) o da particolari e documentate condizioni economiche;
 - h) numero massimo di rate concedibile pari a trentasei (36);



COMUNE DI PORTOFERRAIO

Provincia di Livorno

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE E DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE in materia di TRIBUTI COMUNALI

- i) esclusione di concedere ulteriori rateizzazione nel pagamento di singole rate; obbligo per il debitore di presentare o di inviare, anche via fax, copia delle ricevute di versamento effettuate entro sette (7) giorni naturali dall'avvenuto adempimento;
- j) prestazione, da parte del contribuente, di idonea garanzia tramite la sottoscrizione di polizza fidejussoria senza preventiva escussione del debitore principale che dovrà essere stipulata esclusivamente con istituti di credito o di assicurazione. In tal senso non verranno accettate polizze stipulate con società finanziarie, consorzi fidi, ecc.....La polizza dovrà avere efficacia fino al momento della liberazione del contribuente dagli obblighi assunti verso il Comune, comprovata da specifica comunicazione liberatoria rilasciata dall'Ente stesso. La polizza fidejussoria non è necessaria qualora l'importo totale del debito comprensivo di tributo evaso, sanzioni, interessi aggiornati al momento della richiesta della rateizzazione, spese, ecc..., sia non superiore ad € 2.000,00. La polizza fidejussoria potrà essere sostituita, a garanzia della rateizzazione richiesta, dalla concessione di ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili, costituita attraverso la stipula di atto pubblico unilaterale, redatto da un Notaio e debitamente trascritto nei registri immobiliari, a cura e spese del contribuente,. Al termine della rateizzazione, qualora il debitore abbia provveduto all'integrale pagamento del debito, l'ipoteca volontaria potrà essere cancellata a cura e spese del contribuente previa liberatoria sottoscritta dal Funzionario Responsabile dei tributi interessati

2 Il numero delle rate è determinato come segue:

- a. si determina il debito tributario complessivamente dovuto: tributo evaso oltre sanzioni ed interessi;
- b. si prende a riferimento il reddito complessivo lordo dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, nell'ultima dichiarazione presentata, dal contribuente e dai componenti, risultanti dallo stato di famiglia, del nucleo familiare.
- c. si moltiplica per 100 il rapporto tra quanto indicato al sub a) e l'ammontare di quanto indicato al sub b). Il risultato ottenuto deve essere arrotondato con gli ordinari criteri di arrotondamento

(esempio 1: $\text{€ } 3.000 / \text{€ } 23.000 = 0,1304$ si arrotonda a $0,13 \times 100 = 13$ rate)

(esempio 2: $\text{€ } 3.000 / \text{€ } 28.000 = 0,1071$ si arrotonda a $0,11 \times 100 = 11$ rate)

- d. il coefficiente determinato ai sensi della lettera c) rappresenta il numero delle rate massime in cui è possibile suddividere l'importo dovuto.
- e. Ogni singola e costante rata, da versarsi alle scadenze stabilite nel provvedimento di rateizzazione, è comprensiva di una quota del debito tributario complessivamente dovuto e di una quota interessi calcolati nella misura di cui al successivo art. 21 del presente regolamento.

3 Il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro la fine del mese in cui viene emesso il provvedimento di rateizzazione. Le rate successive dovranno essere versate entro le



COMUNE DI PORTOFERRAIO

Provincia di Livorno

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE E DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE in materia di TRIBUTI COMUNALI

scadenze riportate nel provvedimento. I bollettini da utilizzare per il versamento delle rate successive alla prima dovranno essere compilati, in ogni parte, a cura del contribuente stesso con indicato sul retro la dicitura “*Rateizzazione tributi comunali – Provvedimento di rateizzazione n. ____ anno ____ - rate n. ____*”.

4 Il pagamento delle rate è considerato ad ogni effetto come pagamento spontaneo. Solo il caso di mancato rispetto dei pagamenti rateali, anche per una sola rata non pagata, fa configurare l’ipotesi di morosità e, di conseguenza, si rende applicabile la procedura per il recupero coattivo di quanto dovuto, comprensivo di tributo, sanzioni ed interessi;

5 Nell’ipotesi di debiti di natura tributaria derivanti dall’attività di accertamento svolta dall’ufficio e definiti in maniera agevolata ex art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997, l’istanza di rateizzazione deve essere accompagnata da ricevuta di pagamento comprovante il versamento della somma dovuta a titolo di sanzione quantificata in seguito alla definizione agevolata della controversia.

Art. 19 Rimborsi

1. Il rimborso di tributo versato e risultato non dovuto è disposto dal Funzionario Responsabile del Tributo su richiesta del contribuente o d’ufficio, se direttamente riscontrato e previa istruzione della pratica da parte del Responsabile del Procedimento.
2. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell’avvenuto pagamento.
3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
4. Il Funzionario Responsabile del Tributo può disporre, nel termine di legge, il rimborso di somme dovute ad altro comune ed erroneamente versate all’Ente, con riversamento diretto nelle casse del Comune competente, ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione.
5. Gli importi complessivi, e fino a concorrenza dei quali non si procede all’esecuzione di rimborsi sono stabiliti per ogni singolo tributo nell’ambito dello specifico regolamento di applicazione.

Art. 20 Compensazione

1. A norma dell’art. 8, comma 1, L. 212/2000 e nell’ambito dello stesso tributo comunale, è consentita la compensazione tra le somme a credito del contribuente e i crediti tributari dell’Ente vantati nei confronti dello stesso contribuente.
2. A norma del Libro IV, Capo IV, Sezione III del Codice Civile è altresì prevista la compensazione tra le somme di natura non tributaria dovute dall’Ente al contribuente e i crediti



COMUNE DI PORTOFERRAIO

Provincia di Livorno

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE E DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE in materia di TRIBUTI COMUNALI

tributari dell'Ente vantati nei confronti dello stesso contribuente nell'ambito di uno specifico tributo comunale.

3. Per crediti tributari dell'Ente vantati nei confronti del contribuente si intendono quelli sorti a seguito di notifica dei provvedimenti di cui all'art. 9 del presente regolamento, comprensivi di tributo, sanzioni ed interessi ed altre spese accessorie, anche divenuti definitivi e per i quali, tuttavia, non siano stati disposti e notificati provvedimenti di riscossione coattiva.
4. La compensazione è disposta dal Funzionario Responsabile del Tributo, previa istruzione della pratica da parte del Responsabile del Procedimento, e approvata con Determina Dirigenziale, a seguito di istanza presentata dal contribuente o d'ufficio, se direttamente riscontrabile.

Art. 21

Misura degli interessi

1. Il tasso degli interessi applicati dall'Ente è determinato in un saggio pari all'interesse legale aumentato della misura massima di punti percentuali prevista dall'art. 1, comma 150, della L. 244/2007, con maturazione giornaliera dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
2. Nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute.
3. Tale misura, ai sensi dell'art. 1, comma 171, della L. n. 296/2006, si applica anche ai rapporti di imposta pendenti all'01.01.2007. Conseguentemente, qualora per qualsiasi motivo, ivi compresa il passaggio alla fase di riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale ex R.D. n. 639/1910 o la manifesta volontà del contribuente di regolarizzare la propria posizione, si debba procedere al ricalcolo dell'importo dovuto derivante da un qualsiasi provvedimento tributario (avviso di accertamento, liquidazione, ecc...) divenuto esigibile, si procederà ad aggiungere all'importo complessivo del provvedimento gli interessi calcolati al tasso così come determinato ai sensi del precedente comma 1, sulla sola imposta o tassa contenuta nel provvedimento tributario, per il periodo che va dal momento in cui il provvedimento è divenuto definitivo al momento del ricalcolo di quanto dovuto.

TITOLO IV NORME FINALI

Art. 22

Norme finali e di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2012.